REGOLAMENTO (CEE) N. 3418/85 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, della sottovoce 92.11 B della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che, per gli apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione della sottovoce 92.11 B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 2 600 000 ECU ; che in data 2 dicembre 1985 l'importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Corea del Sud, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'8 dicembre 1985 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.11 B (Codici Nimexe 92.11-91, 99)	Apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.